

Lezione 9

La responsabilità extracontrattuale

Idea-guida della lezione

La responsabilità extracontrattuale risponde a una domanda semplice e difficile insieme: quando un danno deve restare a carico di chi lo subisce e quando, invece, deve essere trasferito su un altro soggetto attraverso il risarcimento?

Norme-cardine

Norma	Funzione nella lezione
art. 1173 c.c.	Colloca il fatto illecito tra le fonti delle obbligazioni.
art. 2043 c.c.	Formula generale dell'illecito civile: fatto doloso o colposo, danno ingiusto, obbligo risarcitorio.
artt. 2044-2045 c.c.	Legittima difesa e stato di necessità.
artt. 2046-2048 c.c.	Capacità naturale, danno cagionato dall'incapace, responsabilità di genitori e precettori.
artt. 2049-2054 c.c.	Fattispecie speciali: organizzazione, attività pericolose, custodia, animali, edifici, veicoli.
artt. 2056-2059 c.c.	Valutazione del danno, reintegrazione in forma specifica e danno non patrimoniale.

Mappa dei sei moduli

Modulo	Tema	Obiettivo di studio
I	Funzione, atipicità e art. 2043 c.c.	Capire perché non ogni danno è risarcibile.
II	Presupposti dell'illecito	Scomporre fatto, danno, ingiustizia, causalità, imputabilità, dolo/colpa.
III	Cause di giustificazione, danni, causalità e concorso	Distinguere le voci di danno e i limiti del risarcimento.
IV	Capacità, dolo, colpa e responsabilità speciali	Passare dal modello per colpa ai modelli presuntivi e oggettivi.
V	Fattispecie speciali artt. 2049-2054 c.c.	Studiare rischio, custodia, organizzazione e circolazione.
VI	Prodotto, provider, risarcimento e confronto col contratto	Collegare responsabilità civile classica e contemporanea.

Premessa

Questa lezione è un raccordo finale tra tre grandi aree già incontrate: le obbligazioni, il contratto e le fonti non contrattuali del rapporto obbligatorio.

Il punto di partenza è semplice: l'**art. 1173 c.c.** dice che le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle secondo l'ordinamento giuridico. Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato il contratto e l'inadempimento dell'obbligazione. Oggi studiamo il fatto illecito, cioè quella fonte dell'obbligazione che nasce non perché le parti abbiano voluto vincolarsi, ma perché un soggetto ha cagionato ad altri un danno che l'ordinamento ritiene ingiusto.

Domanda centrale: quando un danno deve restare dove cade, cioè a carico di chi lo subisce, e quando invece deve essere trasferito su un altro soggetto attraverso il risarcimento?

Questa domanda è decisiva. Non ogni danno è risarcibile. Non ogni svantaggio economico o personale è un illecito. Non ogni sofferenza, perdita o frustrazione genera responsabilità civile. La responsabilità extracontrattuale interviene soltanto quando ricorrono i presupposti stabiliti dall'ordinamento.

La norma centrale è l'**art. 2043 c.c.**: «Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Da questa norma dobbiamo ricavare l'intera architettura della lezione: fatto, dolo o colpa, nesso causale, danno ingiusto, obbligo risarcitorio. Ma non dobbiamo fermarci all'**art. 2043 c.c.**, perché il codice civile contiene anche molte ipotesi speciali: responsabilità dell'incapace e del sorvegliante, dei genitori e dei precettori, dei padroni e committenti, per attività pericolose, per cose in custodia, per animali, per rovina di edificio, per circolazione dei veicoli.

La lezione ha dunque una duplice funzione: capire la struttura generale dell'illecito civile e mostrare come il sistema della responsabilità si sia progressivamente adattato a una società complessa, nella quale molti danni derivano non dal singolo gesto isolato, ma da attività organizzate, tecniche, produttive, digitali, assicurate e seriali.

MODULO I

Funzione della responsabilità civile, atipicità dell'illecito e art. 2043 c.c.

Tempo orientativo

50 minuti

Cominciamo da una distinzione essenziale.

Nel linguaggio comune, quando diciamo "responsabilità", pensiamo a qualcuno che deve rispondere di qualcosa. Nel linguaggio giuridico, questa intuizione resta valida, ma deve essere precisata.

Responsabilità significa soggezione a una conseguenza giuridica sfavorevole per effetto di un fatto imputabile a un soggetto.

Nel diritto civile, la conseguenza sfavorevole è normalmente il risarcimento del danno. Chi cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato a risarcirlo.

La responsabilità extracontrattuale si distingue dalla responsabilità contrattuale. Nella responsabilità contrattuale vi è un'obbligazione preesistente: un debitore era già tenuto a una prestazione verso un creditore e non l'ha eseguita esattamente. Il fondamento è l'**art. 1218 c.c.**

Nella responsabilità extracontrattuale, invece, prima del fatto dannoso non c'è necessariamente un rapporto obbligatorio tra danneggiante e danneggiato. L'obbligazione nasce dal fatto illecito. Due soggetti possono essere del tutto estranei fino al momento dell'incidente: un automobilista investe un pedone; un passante rompe una vetrina; un soggetto diffama un altro online; un cane morde una persona; un edificio mal conservato danneggia l'auto parcheggiata.

In tutti questi casi, se ricorrono i presupposti di legge, nasce un'obbligazione risarcitoria.

La prima norma da richiamare è l'**art. 1173 c.c.**, che colloca il fatto illecito tra le fonti dell'obbligazione. Questo articolo è importante perché ci consente di capire che il risarcimento non è soltanto una sanzione: è anche un rapporto obbligatorio. Il danneggiante diventa debitore; il danneggiato diventa creditore.

La seconda norma è l'**art. 2043 c.c.**, che è la norma generale dell'illecito civile.

La formula dell'**art. 2043 c.c.** va letta lentamente: «Qualunque fatto doloso o colposo».

L'aggettivo "qualunque" è fondamentale. Significa che l'illecito civile è atipico. Il codice non contiene un elenco chiuso di tutti i possibili illeciti. Non dice: è illecito solo investire, rompere, sottrarre, diffamare. Dice invece: qualunque fatto, se doloso o colposo, se causa un danno ingiusto, obbliga al risarcimento.

Questa è una differenza decisiva rispetto al diritto penale. Nel diritto penale vale il principio di legalità e tipicità: nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto dalla legge come reato. Nel diritto civile, invece, la clausola generale dell'**art. 2043 c.c.** permette al sistema di reagire anche a forme nuove di lesione.

Pensiamo alla responsabilità per pubblicazione illecita di dati personali, alla diffusione online di contenuti lesivi, alla perdita di chance, alla lesione dell'interesse legittimo, al danno da prodotto tecnologico, ai problemi connessi ai servizi digitali. Molti di questi fenomeni non erano storicamente immaginabili nel 1942. Eppure possono essere ricondotti alla responsabilità civile perché l'**art. 2043 c.c.** è una clausola aperta.

A questo punto dobbiamo chiederci: a cosa serve la responsabilità extracontrattuale?

La prima funzione è riparatoria o compensativa. Il soggetto che subisce un danno ingiusto deve essere reintegrato, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse

verificato. Se viene danneggiata un'auto, il risarcimento serve a ripararla o a compensarne il valore perduto. Se viene lesa la salute, il denaro non restituisce realmente l'integrità psicofisica, ma costituisce lo strumento attraverso il quale l'ordinamento attribuisce una compensazione.

La seconda funzione è preventiva. Sapere che un danno dovrà essere risarcito induce i consociati a comportarsi con maggiore cautela. Il proprietario mantiene l'edificio in buono stato; il supermercato segnala il pavimento bagnato; il conducente rispetta i limiti di velocità; l'impresa controlla la sicurezza del prodotto; il medico osserva le regole dell'arte.

La terza funzione è distributiva. Il diritto decide su chi deve gravare il costo del danno. Non sempre il costo resta a carico dell'autore materiale. In alcuni casi è posto a carico del proprietario, del custode, del datore di lavoro, del produttore, dell'assicuratore. Il diritto non si limita a dire "chi ha fatto paga". Talvolta dice: paga chi controllava la cosa, chi organizzava l'attività, chi traeva vantaggio da quella fonte di rischio, chi era nella posizione migliore per prevenire il danno o per assicurarsi.

E qui emerge il ruolo dell'assicurazione. L'assicurazione della responsabilità civile consente di distribuire il rischio. Se un automobilista cagiona un grave incidente, potrebbe non avere un patrimonio sufficiente per risarcire integralmente la vittima. L'assicurazione obbligatoria rende più probabile l'effettivo ristoro del danneggiato e trasforma il rischio individuale in costo collettivamente distribuito attraverso i premi assicurativi.

Questo punto è importante: la responsabilità civile non riguarda solo il rapporto individuale tra Tizio e Caio. Essa riguarda anche il modo in cui una società organizza i costi degli incidenti, delle attività pericolose, della circolazione, della produzione industriale, dell'economia digitale.

Esempio / Caso Guida

Tizio, guidando distrattamente, investe Caio sulle strisce. Qui abbiamo un fatto materiale: la guida distratta e l'investimento. Abbiamo un danno: lesione alla salute, spese mediche, eventuale perdita di reddito. Abbiamo un nesso causale: la lesione deriva dall'investimento. Abbiamo colpa: violazione della diligenza e delle regole della circolazione. Abbiamo danno ingiusto: la lesione dell'integrità fisica di Caio.

Questo è un caso relativamente semplice.

Secondo esempio. Un'impresa concorrente apre un negozio vicino al mio e mi sottrae clienti perché offre prodotti migliori e prezzi più convenienti. Io subisco un danno economico. Ma quel danno è risarcibile? Di regola no, perché la concorrenza lecita può produrre pregiudizi economici, ma non per questo integra un danno ingiusto. Diverso sarebbe se l'impresa concorrente diffondesse notizie false su di me o imitasse slealmente i miei segni distintivi. In quel caso il danno economico potrebbe diventare giuridicamente ingiusto.

Ecco il primo passaggio concettuale da fissare: il danno risarcibile non coincide con qualunque perdita; coincide con una perdita che l'ordinamento qualifica come ingiusta.

Domanda Agli Studenti

Se una persona interrompe una relazione sentimentale e l'altra soffre molto, vi è responsabilità civile?

La risposta non può essere emotiva. Bisogna ragionare giuridicamente. La sofferenza esiste, ma non ogni sofferenza è danno ingiusto. L'interruzione di una relazione, di per sé, è esercizio della libertà personale. Potrebbero esservi profili di responsabilità solo in presenza di condotte ulteriori e autonome: violenza, minaccia, diffamazione, divulgazione illecita di immagini, approfittamento patrimoniale, violazione di obblighi specifici. Ma la fine della relazione, in quanto tale, non è un illecito.

Questo esempio serve a distinguere morale, costume, sofferenza e responsabilità giuridica.

Mini-sintesi

La responsabilità extracontrattuale è fonte di obbligazioni ai sensi dell'**art. 1173 c.c.** La sua norma generale è l'**art. 2043 c.c.** L'illecito civile è atipico. Le funzioni della responsabilità civile sono compensativa, preventiva e distributiva. Non ogni danno è risarcibile: occorre un danno ingiusto.

MODULO II

I presupposti dell'**art. 2043 c.c.**: fatto, danno ingiusto, causalità, imputabilità e colpevolezza

Tempo orientativo

50 minuti

Nel secondo modulo dobbiamo entrare nella struttura dell'**art. 2043 c.c.**

Quando un giurista affronta un caso di responsabilità extracontrattuale, non deve partire dalla conclusione: "Tizio deve pagare" oppure "Tizio non deve pagare". Deve procedere per passaggi.

I presupposti fondamentali sono: un fatto; un danno; l'ingiustizia del danno; il nesso di causalità; l'imputabilità; il dolo o la colpa, salvo ipotesi speciali.

1. Cominciamo dal fatto.

Il fatto può essere commissivo o omissivo. È commissivo quando consiste in un fare: investire, colpire, rompere, pubblicare, costruire male, somministrare un prodotto difettoso. È omissivo quando consiste in un non fare: non vigilare, non custodire, non segnalare, non intervenire, non adottare una cautela.

Attenzione però: l'omissione non rileva sempre. Non ogni mancato intervento genera responsabilità. L'omissione è giuridicamente rilevante quando esisteva un obbligo giuridico di agire.

Esempio: se vedo una persona scivolare per strada e non la aiuto, il giudizio morale può essere negativo, ma la responsabilità civile richiede di verificare se esisteva uno specifico obbligo giuridico di intervento. Diverso è il caso del bagnino che non interviene mentre un bagnante annega nella zona affidata alla sua

vigilanza; oppure del supermercato che non segnala un pavimento bagnato; oppure dell'insegnante che non vigila sugli alunni durante l'orario scolastico.

2. Secondo presupposto: il danno.

Il danno può essere patrimoniale o non patrimoniale, ma prima ancora bisogna distinguere danno-evento e danno-conseguenza.

Il danno-evento è la lesione dell'interesse protetto: la salute lesa, la proprietà danneggiata, la reputazione compromessa, la libertà personale violata.

Il danno-conseguenza è il pregiudizio che deriva dalla lesione: spese mediche, perdita di reddito, sofferenza morale, peggioramento della vita relazionale, perdita di capacità lavorativa, danno da perdita del rapporto parentale.

Questa distinzione è molto importante sul piano probatorio. Non basta dire: "è stato leso un mio diritto". Occorre allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli che da quella lesione sono derivate, salvo i casi in cui alcune conseguenze possano essere desunte secondo presunzioni o criteri di esperienza.

3. Terzo presupposto: l'ingiustizia del danno.

Il danno ingiusto è il cuore dell'**art. 2043 c.c.** Per capirlo possiamo usare una formula tradizionale: il danno è ingiusto quando è *contra ius* e *non iure*.

Contra ius significa che lede un interesse protetto dall'ordinamento.

Non iure significa che la lesione non è giustificata da una norma, da un diritto, da una causa di giustificazione.

Esempio: se danneggiavo volontariamente l'auto altrui, ledo la proprietà di un altro soggetto senza giustificazione. Il danno è ingiusto.

Ma se i vigili del fuoco, per spegnere un incendio e salvare persone, rompono una porta, il danno materiale esiste, ma la valutazione giuridica cambia perché l'ordinamento considera rilevante la necessità dell'intervento. Il danno è giustificato dall'adempimento di un dovere.

Il danno ingiusto non coincide soltanto con la lesione dei diritti soggettivi assoluti.

Storicamente, la responsabilità aquiliana è stata letta in modo restrittivo. Si riteneva, cioè, che l'**art. 2043 c.c.** tutelasse soprattutto diritti assoluti: proprietà, integrità fisica, onore, reputazione, libertà personale. Diritti assoluti significa diritti opponibili *erga omnes*, cioè verso tutti. Se un terzo rompe la mia automobile, ledo la mia proprietà; se mi ferisce, ledo la mia integrità fisica; se mi diffama, ledo la mia reputazione.

Più difficile era, invece, ammettere il risarcimento quando il terzo non ledeva direttamente un diritto assoluto, ma incideva su un rapporto obbligatorio altrui. Qui il problema era questo: il diritto di credito, a differenza della proprietà, non è un diritto assoluto, ma relativo. È un diritto che il creditore può far

valere nei confronti del debitore. La domanda, allora, era: se un terzo uccide o rende impossibile la prestazione del debitore, il creditore può chiedere il risarcimento al terzo?

Questa domanda emerge in modo emblematico in due casi celebri: il caso Superga e il caso Meroni.

Il caso Superga

Il caso Superga nasce dalla tragedia aerea del 4 maggio 1949, nella quale morirono i calciatori del Grande Torino. La società calcistica agì per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della perdita dei propri giocatori. Il problema giuridico era molto delicato: la società non lamentava soltanto la morte delle persone, ma la perdita delle prestazioni sportive che quei calciatori avrebbero dovuto rendere alla squadra.

In altri termini, il Torino diceva: io avevo un rapporto con questi giocatori; avevo interesse a ricevere le loro prestazioni sportive; la condotta del terzo ha distrutto la possibilità di ricevere quelle prestazioni; dunque ho subito un danno risarcibile.

La Cassazione, con la decisione comunemente ricordata come caso Superga (Cass. civ., sez. III, 4 luglio 1953, n. 2085), adottò però una posizione restrittiva. Pur ammettendo in astratto che possa aversi un danno ingiusto anche in dipendenza della lesione di un diritto di credito, negò nel caso concreto il risarcimento richiesto dalla società, valorizzando soprattutto il problema del nesso causale e della immediatezza del danno rispetto alla posizione creditoria fatta valere. La sentenza è generalmente richiamata come momento ancora prudente nella costruzione della tutela aquiliana del credito.

Il caso è didatticamente importante perché mostra la difficoltà iniziale: il creditore danneggiato dal fatto del terzo non era ancora pienamente protetto. L'ordinamento sembrava dire: se il terzo lede direttamente la proprietà o la persona, il danno è risarcibile; se invece il terzo incide su un rapporto obbligatorio, la tutela è molto più problematica.

Il caso Meroni

La svolta arriva con il caso Meroni.

Luigi Meroni, calciatore del Torino, morì nel 1967 a seguito di un investimento stradale. La società calcistica agì per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla perdita delle prestazioni sportive del calciatore. Il problema era analogo a quello del caso Superga: un terzo, uccidendo il debitore della prestazione, aveva reso impossibile per la società creditrice ottenere quelle prestazioni.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 26 gennaio 1971, n. 174, riconobbero la risarcibilità della lesione del diritto di credito da parte del terzo. Il punto decisivo è che il credito, pur essendo un diritto relativo, non è irrilevante per i terzi. Il terzo non può dolosamente o colposamente distruggere il rapporto obbligatorio altrui senza rispondere del danno, quando ricorrano gli altri presupposti della responsabilità: danno, ingiustizia, nesso causale, imputabilità.

Il caso Meroni segna quindi un passaggio fondamentale: l'**art. 2043 c.c.** non tutela soltanto i diritti assoluti, ma può proteggere anche il credito contro l'interferenza illecita del terzo.

Attenzione però: questo non significa che ogni lesione indiretta di un rapporto economico sia automaticamente risarcibile. Occorre sempre verificare il nesso causale, la certezza o serietà del pregiudizio, l'ingiustizia del danno e la posizione giuridica effettivamente lesa.

Esempio contemporaneo

Immaginiamo che un'impresa abbia un contratto con un tecnico altamente specializzato, indispensabile per realizzare una certa commessa. Un terzo, con condotta illecita, causa al tecnico una lesione gravissima che gli impedisce di lavorare. L'impresa può subire un danno economico perché perde la prestazione del tecnico.

Dopo Meroni, non si può escludere in astratto la tutela solo perché l'impresa è titolare di un diritto di credito e non di un diritto assoluto. Bisogna invece verificare concretamente se vi sia una lesione del credito risarcibile.

Altro riferimento fondamentale di questo salto sistematico è la risarcibilità degli interessi legittimi. Per molto tempo si riteneva che la lesione dell'interesse legittimo non potesse generare risarcimento ai sensi dell'**art. 2043 c.c.** La svolta avviene con Cass., Sez. Un., 22 luglio 1999, n. 500, che riconosce la possibilità del risarcimento quando l'attività illegittima della pubblica amministrazione abbia leso un interesse giuridicamente rilevante collegato a un bene della vita.

Esempio: un'impresa partecipa a una procedura amministrativa per ottenere un'autorizzazione. La pubblica amministrazione illegittimamente nega il provvedimento o esclude l'impresa dalla procedura. Non basta dire che c'è stata illegittimità. Occorre verificare se l'impresa aveva una concreta possibilità di conseguire il bene della vita e se dall'illegittimità sia derivato un danno effettivo.

Qui entra in gioco anche la perdita di chance.

La chance non è il risultato finale. È una possibilità seria, concreta, apprezzabile di conseguire un vantaggio o di evitare un pregiudizio. La perdita di chance non significa: "avrei certamente vinto". Significa: "ho perso una possibilità rilevante di vincere".

Esempio: un candidato viene illegittimamente escluso da un concorso. Non può automaticamente chiedere il risarcimento come se avesse vinto il concorso. Deve dimostrare almeno che aveva una seria possibilità di collocarsi utilmente. Il danno risarcibile è la perdita di quella possibilità, non necessariamente il risultato finale.

Altro esempio: un paziente non riceve tempestivamente un accertamento diagnostico. Non sempre si può provare che, con diagnosi tempestiva, sarebbe certamente guarito. Può però porsi un danno da perdita di chance di cura o di sopravvivenza, se la possibilità perduta era seria e non meramente ipotetica.

4. Quarto presupposto: il nesso di causalità.

Non basta che vi sia una condotta. Non basta che vi sia un danno. Occorre che quel danno sia conseguenza di quella condotta.

La causalità opera su due piani.

Il primo è la causalità materiale: serve a stabilire se il fatto abbia causato l'evento dannoso.

Il secondo è la causalità giuridica: serve a delimitare le conseguenze risarcibili.

L'**art. 2056 c.c.** rinvia all'**art. 1223 c.c.** Sono quindi risarcibili la perdita subita e il mancato guadagno che siano conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso.

Esempio: Tizio investe Caio, che si frattura una gamba. La frattura è conseguenza immediata e diretta dell'investimento. Le spese mediche, la perdita di giornate lavorative e l'eventuale danno biologico sono conseguenze risarcibili.

Ma se, dopo l'incidente, Caio decide autonomamente di compiere un'attività imprudente che aggrava enormemente il danno, occorre verificare se quell'aggravamento sia ancora causalmente riferibile a Tizio o se vi sia un fatto successivo idoneo a incidere sul nesso causale.

5. Quinto presupposto: l'imputabilità.

L'**art. 2046 c.c.** stabilisce che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, salvo che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

Qui bisogna distinguere capacità di agire e capacità naturale. La capacità di agire si acquista, di regola, con la maggiore età. La capacità naturale, invece, è la concreta capacità di comprendere e volere in un determinato momento.

Un minore può essere capace di intendere e di volere e dunque può essere imputabile. Un maggiorenne, al contrario, può essere incapace naturale in un determinato momento.

Esempio: un ragazzo di sedici anni, pienamente lucido, danneggia volontariamente un motorino. Può essere imputabile. Diverso è il caso di una persona che, per un improvviso malore non colpevole, perde coscienza e provoca un danno. In quel caso bisogna valutare l'assenza di capacità naturale.

Attenzione alla clausola finale: se l'incapacità deriva da colpa, l'autore può rispondere. Chi si mette volontariamente in uno stato di ubriachezza o alterazione e poi cagiona un danno non può invocare automaticamente l'incapacità per sottrarsi alla responsabilità.

6. Sesto presupposto: dolo o colpa.

Il dolo consiste nella volontà di tenere la condotta dannosa o comunque nella consapevole violazione del dovere giuridico.

La colpa consiste nella violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia, oppure nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Esempio di imprudenza: guidare ad alta velocità vicino a una scuola.

Esempio di negligenza: lasciare aperta una botola in un luogo accessibile al pubblico senza segnalarla.

Esempio di imperizia: eseguire un intervento tecnico senza le competenze necessarie.

un'avvertenza: il sistema contemporaneo non è fondato solo sulla colpa provata. Esistono responsabilità presunte, responsabilità aggravate e ipotesi tendenzialmente oggettive nelle quali il danneggiato è agevolato e il soggetto chiamato a rispondere può liberarsi solo offrendo una specifica prova liberatoria.

Mini-Caso

Durante una partita amatoriale di calcetto, Tizio entra in scivolata e rompe la gamba a Caio. Vi è responsabilità?

Bisogna distinguere. L'attività sportiva implica un certo rischio accettato dai partecipanti. Non ogni contrasto di gioco è illecito. Se il fallo rientra nella normale dinamica sportiva, la responsabilità può essere esclusa. Se invece la condotta è violenta, sproporzionata, estranea alla fisiologia del gioco, può configurarsi responsabilità.

La domanda giuridica non è: "Caio ha subito un danno?". Sì, lo ha subito. La domanda è: quel danno è ingiusto? È conseguenza di una condotta colposa o dolosa eccedente il rischio consentito?

Mini-sintesi

L'art. 2043 c.c. richiede un fatto, un danno, l'ingiustizia del danno, il nesso causale, l'imputabilità e il dolo o la colpa. Il danno ingiusto non è qualunque pregiudizio: è la lesione non giustificata di un interesse protetto dall'ordinamento. Il danno risarcibile è il danno-conseguenza, da collegare causalmente al fatto.

MODULO III

Cause di giustificazione, danno patrimoniale e non patrimoniale, causalità e concorso

Tempo orientativo

50 minuti

In questo modulo dobbiamo approfondire quattro snodi: cause di giustificazione, tipologie di danno, causalità e concorso.

1. Partiamo dalle cause di giustificazione.

Le cause di giustificazione escludono l'antigiuridicità del fatto. Il danno può esservi materialmente, ma l'ordinamento non lo considera ingiusto oppure lo considera fonte di una conseguenza diversa dal risarcimento pieno.

Le due norme principali sono l'**art. 2044 c.c.** e l'**art. 2045 c.c.**

L'**art. 2044 c.c.** riguarda la legittima difesa. Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

A. La legittima difesa richiede un'offesa ingiusta, attuale o imminente, e una reazione necessaria e proporzionata.

Esempio: una persona viene aggredita e, per sottrarsi all'aggressione, spinge l'aggressore facendolo cadere. Se la reazione è necessaria e proporzionata, il danno cagionato all'aggressore può essere giustificato.

La proporzione è decisiva. Non ogni reazione è legittima. Se a una minima offesa si reagisce con violenza gravissima, la difesa può diventare eccessiva.

B. L'**art. 2045 c.c.** riguarda lo stato di necessità. Chi cagiona un danno perché costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona può essere tenuto a corrispondere un'indennità, rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

Qui la logica è diversa. Nella legittima difesa il danno viene arrecato all'autore dell'aggressione ingiusta. Nello stato di necessità può essere danneggiato un terzo innocente.

Esempio: per evitare di investire un bambino che attraversa improvvisamente, un automobilista sterza e danneggia il cancello di un'abitazione. Il proprietario del cancello non ha fatto nulla di male. Tuttavia il conducente ha agito per evitare un danno grave alla persona. Il sistema può non imporre un risarcimento pieno, ma un'indennità equitativa.

2. Passiamo ora al danno patrimoniale e non patrimoniale.

Il danno patrimoniale è il danno economicamente valutabile. Si divide in danno emergente e lucro cessante.

Il danno emergente è la perdita subita. Sono danno emergente le spese mediche, il costo di riparazione dell'automobile, la sostituzione di un bene danneggiato, le spese per assistenza domiciliare.

Il lucro cessante è il mancato guadagno. È lucro cessante il reddito che il danneggiato non ha percepito perché impossibilitato a lavorare, oppure il guadagno che un'impresa non ha conseguito a causa del danneggiamento illecito di un macchinario essenziale.

Il danno non patrimoniale è più complesso.

L'**art. 2059 c.c.** stabilisce che il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Storicamente il riferimento principale era il danno derivante da reato, in collegamento con l'**art. 185 c.p.** Successivamente, attraverso una lettura costituzionalmente orientata, la giurisprudenza ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in caso di lesione grave di diritti inviolabili della persona.

Le Sezioni Unite del 2008 hanno chiarito che il danno non patrimoniale è categoria unitaria. Questo significa che non bisogna moltiplicare artificialmente le voci di danno per risarcire più volte lo stesso pregiudizio. Tuttavia, all'interno della categoria unitaria, si possono descrivere diversi profili del pregiudizio.

Il danno biologico è la lesione dell'integrità psicofisica medicalmente accertabile.

Il danno morale soggettivo riguarda la sofferenza interiore, il dolore, l'angoscia, la vergogna, la paura, quando giuridicamente rilevanti.

Il danno dinamico-relazionale riguarda il peggioramento delle abitudini di vita e delle relazioni quotidiane.

Il danno da perdita del rapporto parentale riguarda la sofferenza e lo sconvolgimento esistenziale derivanti dalla perdita o gravissima compromissione di un rapporto familiare significativo.

Questi profili devono essere descritti, allegati e provati, anche mediante presunzioni, ma non devono diventare duplicazioni risarcitorie.

Facciamo un esempio.

Caio subisce un grave incidente stradale. Riporta una invalidità permanente. Qui possono venire in rilievo: danno biologico, perché vi è una lesione medicalmente accertabile; danno morale, per la sofferenza interiore; danno dinamico-relazionale, se la lesione impedisce attività quotidiane, sportive, familiari o sociali prima svolte; danno patrimoniale, se vi è perdita o riduzione della capacità lavorativa.

Il giudice deve considerare l'intero pregiudizio, ma non può risarcire due volte la stessa conseguenza con etichette diverse.

Occorre poi accennare ai danni terminali.

Quando una persona subisce una lesione e muore dopo un intervallo di tempo, possono porsi varie questioni.

Il danno biologico terminale riguarda la lesione alla salute patita nel periodo tra lesione e morte, se vi è un apprezzabile intervallo di sopravvivenza.

Il danno catastrofale riguarda la sofferenza lucida della vittima che percepisce l'approssimarsi della morte.

Il danno tanatologico, inteso come danno da perdita della vita in sé, è questione molto delicata. L'orientamento giurisprudenziale consolidato tende a negare, in caso di morte immediata, la trasmissibilità agli eredi di un autonomo credito risarcitorio per perdita della vita. Il problema non è negare il valore della vita. Il problema tecnico è stabilire se, nel momento stesso della morte immediata, possa sorgere un credito risarcitorio nel patrimonio della vittima e poi trasmettersi agli eredi.

3. Passiamo alla causalità.

Nella responsabilità civile bisogna distinguere causalità materiale e causalità giuridica.

La causalità materiale serve a stabilire se la condotta abbia prodotto l'evento.

La causalità giuridica serve a selezionare le conseguenze risarcibili.

L'art. 2056 c.c. rinvia all'art. 1223 c.c. Sono risarcibili la perdita subita e il mancato guadagno in quanto conseguenza immediata e diretta del fatto.

Esempio: Tizio tampona Caio. Caio subisce danni all'auto e una lesione cervicale. Questi danni sono normalmente conseguenze immediate e dirette. Se però, dopo il sinistro, Caio lascia volontariamente l'auto incustodita e questa viene rubata, bisogna valutare se il furto sia conseguenza autonoma e non imputabile al tamponamento.

4. Veniamo al concorso di responsabili.

L'art. 2055 c.c. stabilisce che, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

La solidarietà tutela il danneggiato. Il danneggiato può chiedere l'intero risarcimento a uno qualunque dei responsabili. Chi paga potrà poi agire in regresso contro gli altri, in proporzione alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Esempio: un cantiere è gestito da più imprese; una buca non segnalata provoca la caduta di un passante. Se il danno è imputabile a più soggetti, il danneggiato non deve sopportare il rischio di individuare esattamente, in prima battuta, la quota interna di ciascuno. Può agire per l'intero, salva poi la regolazione dei rapporti interni.

4.1 Veniamo al concorso del fatto colposo del danneggiato.

L'art. 2056 c.c. richiama l'art. 1227 c.c.

Il primo comma dell'art. 1227 c.c. prevede che, se il fatto colposo del creditore o danneggiato ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Esempio: il conducente supera il limite di velocità, ma il pedone attraversa improvvisamente fuori dalle strisce guardando il telefono. Il giudice può accertare un concorso del danneggiato e ridurre il risarcimento.

Il secondo comma dell'art. 1227 c.c. prevede che il risarcimento non è dovuto per i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Esempio: dopo una lesione, il danneggiato rifiuta senza ragione cure semplici, ordinarie e non rischiose che avrebbero evitato l'aggravamento. L'aggravamento può non essere integralmente risarcibile.

Qui possiamo inserire una breve parentesi di analisi economica: la regola di Hand.

La regola di Hand, elaborata nella tradizione statunitense, aiuta a comprendere la colpa come inefficiente gestione dei costi di prevenzione. L'idea è semplice: se il costo della precauzione è inferiore al valore atteso del danno, non adottare quella precauzione è irragionevole.

Detto in modo didattico: se evitare un danno grave e prevedibile costa pochissimo, omettere quella cautela è colposo.

Esempio: un negozio lava il pavimento e non mette alcun cartello di avviso. Il costo del cartello è minimo; il rischio che un cliente cada è prevedibile; il danno può essere serio. La mancata cautela appare ingiustificata.

Questa parentesi non sostituisce il diritto positivo. Serve a far capire agli studenti che la colpa non è soltanto un rimprovero morale; è anche valutazione delle cautele ragionevolmente esigibili.

Domanda Agli Studenti

Se una persona subisce un danno, ma avrebbe potuto evitarne l'aggravamento con una condotta ordinariamente diligente, il danneggiante deve pagare anche l'aggravamento?

La risposta è: non necessariamente. L'art. 1227, secondo comma, richiamato dall'art. 2056 c.c., impedisce di porre a carico del responsabile i danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.

Mini-sintesi

Le cause di giustificazione incidono sull'ingiustizia del danno. Il danno patrimoniale comprende danno emergente e lucro cessante. Il danno non patrimoniale è categoria unitaria, ma articolabile in profili descrittivi. La causalità seleziona il rapporto tra fatto e conseguenze. Il concorso dei responsabili tutela il danneggiato; il concorso del danneggiato limita il risarcimento.

MODULO IV

Capacità naturale, dolo, colpa, responsabilità presunte, responsabilità oggettive e responsabilità per fatto altrui

Tempo orientativo

50 minuti

Nel quarto modulo dobbiamo affrontare un passaggio delicato: il rapporto tra colpa e modelli speciali di responsabilità.

L'art. 2043 c.c. parla di fatto doloso o colposo. Sembrerebbe dunque che la responsabilità extracontrattuale sia sempre fondata sulla colpa o sul dolo provati dal danneggiato.

Questa è la regola generale, ma non è l'intero sistema.

Il codice civile e le leggi speciali prevedono molte ipotesi in cui il danneggiato è agevolato. Talvolta la colpa è presunta. Talvolta la prova liberatoria è molto rigorosa. Talvolta la responsabilità tende a fondarsi sul rischio, sulla custodia, sull'organizzazione dell'attività, più che sulla colpa in senso tradizionale.

Prima però torniamo alla capacità naturale.

L'**art. 2046 c.c.** dispone che non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa.

La capacità di intendere è la capacità di comprendere il significato dei propri atti. La capacità di volere è la capacità di autodeterminarsi consapevolmente.

Non bisogna confondere questa capacità con la maggiore età. Un minore può essere capace naturale; un maggiorenne può essere incapace naturale in un determinato momento.

Esempio: un bambino molto piccolo rompe un oggetto in un negozio. Potrebbe non essere imputabile ex **art. 2046 c.c.** Ma può venire in rilievo la responsabilità di chi era tenuto alla sorveglianza, ai sensi dell'**art. 2047 c.c.**

L'**art. 2047 c.c.** disciplina infatti il danno cagionato dall'incapace. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Questa norma introduce un modello di responsabilità del sorvegliante. La ratio è chiara: se un soggetto non è imputabile perché incapace, l'ordinamento cerca un altro centro di imputazione, individuando chi aveva il dovere di sorvegliarlo.

Esempio: un bambino di tre anni, lasciato completamente incustodito in un negozio, fa cadere un oggetto costoso. Non si ragiona come se il bambino fosse un adulto. Si verifica invece se chi doveva sorvegliarlo abbia omissis la vigilanza dovuta.

Diversa è la disciplina dell'**art. 2048 c.c.**

L'**art. 2048 c.c.** riguarda la responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela che abitano con essi.

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dai loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La norma si fonda su una presunzione. I soggetti indicati possono liberarsi provando di non aver potuto impedire il fatto.

Qui bisogna distinguere **art. 2047** e **art. 2048 c.c.**

L'**art. 2047** riguarda il danno cagionato dall'incapace naturale.

L'art. 2048 riguarda il danno cagionato dal minore capace di intendere e di volere o comunque dal soggetto affidato a vigilanza educativa.

Esempio scolastico: durante la ricreazione, uno studente colpisce volontariamente un compagno. Può venire in rilievo la responsabilità del minore, se capace naturale, e la responsabilità dei soggetti tenuti alla vigilanza, secondo le regole applicabili.

Bisogna però aggiungere un punto molto importante: la responsabilità della scuola per il danno che l'alunno procura a sé stesso spesso viene ricostruita non come responsabilità extracontrattuale pura, ma nell'ambito della responsabilità contrattuale o da contatto sociale qualificato. L'iscrizione e l'ammissione dell'alunno a scuola generano obblighi di protezione e vigilanza. Se l'alunno si fa male durante l'orario scolastico, il problema può essere qualificato come inadempimento di un obbligo di protezione.

Questo collegamento è didatticamente utile perché mostra che le categorie non sono compartimenti stagni. La stessa vicenda materiale può essere letta, a seconda dei rapporti tra le parti, come responsabilità extracontrattuale, contrattuale o da contatto sociale.

Passiamo ora a dolo e colpa.

Il dolo, in sede civile, consiste nella coscienza e volontà della condotta lesiva o nella volontaria violazione di un dovere giuridico. Non serve sempre la volontà specifica di produrre tutte le conseguenze dannose; occorre comunque una condotta intenzionale e consapevolmente anti-giuridica.

La colpa è violazione della diligenza, prudenza, perizia o di norme specifiche.

La diligenza è attenzione, cura, rispetto delle cautele richieste.

La prudenza è capacità di evitare rischi prevedibili.

La perizia è competenza tecnica richiesta in una determinata attività.

La colpa può essere generica, quando consiste in negligenza, imprudenza o imperizia; oppure specifica, quando consiste nella violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Esempio di colpa specifica: guidare oltre il limite di velocità e causare un incidente.

Esempio di colpa generica: lasciare un ostacolo non segnalato in un corridoio frequentato dal pubblico, anche se non esiste una norma specifica che descriva esattamente quel caso.

Ora passiamo alla distinzione tra responsabilità per colpa, responsabilità presunta e responsabilità oggettiva.

Nella responsabilità per colpa ordinaria, il danneggiato deve provare la colpa del danneggiante.

Nella responsabilità presunta, la legge presume la colpa o comunque alleggerisce la posizione probatoria del danneggiato. Il soggetto chiamato a rispondere può liberarsi soltanto fornendo la prova prevista dalla legge.

Nella responsabilità oggettiva, almeno secondo una certa ricostruzione, la responsabilità prescinde dalla colpa e si fonda su criteri diversi: rischio creato, custodia, proprietà, organizzazione, vantaggio tratto dall'attività.

Bisogna essere prudenti con le etichette. Alcune fattispecie sono discusse. Per esempio, la responsabilità da cose in custodia ex **art. 2051 c.c.** viene spesso letta come responsabilità oggettiva o comunque come responsabilità fondata sul rapporto di custodia, superabile solo con la prova del caso fortuito. L'**art. 2050 c.c.**, sulle attività pericolose, prevede invece una prova liberatoria molto rigorosa: chi esercita l'attività deve provare di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Il punto è questo: il sistema non si limita più a chiedere al danneggiato di dimostrare la colpa del danneggiante. In molte situazioni, poiché il rischio è controllato da un soggetto organizzato, o poiché il danneggiato avrebbe enormi difficoltà probatorie, il legislatore sposta o aggrava l'onere della prova.

Questa evoluzione corrisponde alla società contemporanea. Nel piccolo mondo dei rapporti individuali, la colpa dell'autore poteva essere il criterio centrale. In una società industriale, tecnologica e digitale, molti danni derivano da organizzazioni complesse, prodotti, infrastrutture, piattaforme, attività pericolose, circolazione di massa. Il diritto reagisce individuando criteri di imputazione più funzionali alla tutela della vittima e alla prevenzione del rischio.

Mini-Caso

Un bambino di sette anni, durante una festa, rompe accidentalmente un costoso vaso in casa di amici. Chi risponde?

Bisogna chiedersi prima se il bambino fosse capace di intendere e di volere in relazione a quel fatto. Se non lo era, può venire in rilievo l'**art. 2047 c.c.** e dunque la responsabilità del sorvegliante. Se invece era capace, può venire in rilievo anche l'**art. 2048 c.c.** per i genitori, ove ricorrano i presupposti. In ogni caso non si deve rispondere in modo automatico: bisogna qualificare la capacità del minore, il dovere di sorveglianza e la prova liberatoria.

Mini-sintesi

L'**art. 2043 c.c.** è fondato su dolo e colpa, ma il sistema conosce molte responsabilità speciali. La capacità richiesta dall'**art. 2046 c.c.** è la capacità naturale. Gli artt. 2047 e 2048 c.c. disciplinano responsabilità collegate alla sorveglianza e alla vigilanza educativa. La responsabilità contemporanea tende spesso a spostare il rischio su chi controlla la fonte del pericolo.

MODULO V

Le fattispecie speciali: artt. 2049-2054 c.c.

Tempo orientativo

50 minuti

Il quinto modulo è dedicato alle principali fattispecie speciali del codice civile.

Queste norme sono fondamentali perché mostrano come il codice non si limiti alla clausola generale dell'**art. 2043 c.c.**, ma costruisca regole specifiche per situazioni nelle quali il danno deriva da attività organizzate, cose, animali, edifici, veicoli.

Cominciamo dall'**art. 2049 c.c.**: responsabilità dei padroni e dei committenti.

La norma stabilisce che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti.

Oggi il linguaggio della norma è datato, ma il contenuto è attualissimo. Si tratta della responsabilità del datore di lavoro o del preponente per il fatto illecito del dipendente o preposto, quando il fatto sia collegato alle mansioni.

La ratio è chiara: chi organizza un'attività e ne trae vantaggio deve sopportare anche i rischi che quell'attività produce. Non sarebbe ragionevole scaricare integralmente sulla vittima il rischio dell'organizzazione altrui.

Esempio: un corriere, durante una consegna per conto dell'impresa, danneggia un cancello con il furgone aziendale. Se il danno è collegato all'esercizio delle incombenze, può rispondere anche il datore o committente, oltre all'autore materiale.

Attenzione: occorre un collegamento tra fatto illecito e mansioni. Se il dipendente agisce per fini del tutto personali, fuori da ogni collegamento con l'attività affidata, la responsabilità del preponente può essere esclusa. Ma la giurisprudenza tende a valutare il collegamento in modo sostanziale: non serve che l'illecito sia stato autorizzato; basta che l'incarico abbia reso possibile o agevolato il fatto dannoso.

Passiamo all'**art. 2050 c.c.**: responsabilità per l'esercizio di attività pericolose.

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Questa norma è importante per due ragioni.

Primo: non esiste un elenco chiuso di attività pericolose. Alcune sono pericolose per natura; altre lo sono per i mezzi utilizzati.

Secondo: la prova liberatoria è particolarmente severa. Non basta provare di essere stati genericamente diligenti. Bisogna provare di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Esempio: attività industriali con sostanze esplosive o tossiche; uso di macchinari pericolosi; attività che implicano rischi elevati per terzi.

L'**art. 2050 c.c.** è una norma che sposta il baricentro dalla colpa individuale al rischio dell'attività. Chi esercita un'attività pericolosa deve organizzarsi in modo da prevenire il danno.

Veniamo all'**art. 2051 c.c.**: danno cagionato da cose in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.

La nozione centrale è custodia. Custode non è necessariamente il proprietario. È il soggetto che ha il potere di governo, controllo e vigilanza sulla cosa.

Esempio: il proprietario di un immobile può essere custode delle scale comuni, ma in un condominio o in un edificio gestito da altri bisogna verificare chi avesse concretamente il potere di controllo. Un supermercato è custode dei locali aperti al pubblico; un ente può essere custode di una strada o di un'area, secondo le condizioni concrete di controllo.

La prova liberatoria è il caso fortuito. Il caso fortuito è un fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno.

Esempio: se un cliente scivola su una macchia d'olio rimasta a lungo sul pavimento di un supermercato, può profilarsi responsabilità del custode. Se invece un altro cliente fa cadere improvvisamente una sostanza e il danneggiato scivola un istante dopo, prima che il personale potesse accorgersene e intervenire, può porsi il problema del caso fortuito.

Passiamo all'**art. 2052 c.c.**: danno cagionato da animali.

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.

Esempio: un cane sfugge al controllo del proprietario e morde un passante. Il proprietario risponde, salvo che dimostri un caso fortuito. Non basta dire che "il cane di solito è buono". La responsabilità si collega al rischio derivante dall'animale.

L'**art. 2053 c.c.** disciplina la rovina di edificio.

Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

Esempio: cade un cornicione e danneggia un'automobile parcheggiata. Il proprietario dell'edificio è chiamato a rispondere, salvo prova liberatoria. La norma incentiva la manutenzione degli immobili e protegge i terzi esposti al rischio.

Infine, l'**art. 2054 c.c.**: circolazione dei veicoli.

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto dalla circolazione se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli, si presume fino a prova contraria che ciascun conducente abbia concorso ugualmente a produrre il danno.

Il proprietario del veicolo, o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido con il conducente, se non prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

La norma si completa con il sistema dell'assicurazione obbligatoria. La circolazione stradale è una delle aree più importanti della responsabilità civile di massa: alta frequenza dei sinistri, danni potenzialmente gravi, necessità di garantire effettività del risarcimento.

Esempio: Tizio presta l'auto a Caio, che causa un incidente. La vittima potrà agire secondo le regole della responsabilità da circolazione, e il proprietario può essere coinvolto in solido, salvo la prova prevista dalla legge.

In questo modulo bisogna far capire agli studenti una cosa: gli artt. 2049-2054 c.c. non sono eccezioni marginali. Sono il segno del passaggio da un modello individualistico della responsabilità a un modello più complesso, nel quale il diritto guarda a organizzazione, rischio, custodia, proprietà, attività pericolosa, circolazione.

Domanda Agli Studenti

Se io non ho colpa perché non sapevo che la cosa custodita potesse provocare danno, sono automaticamente liberato ex **art. 2051 c.c.**?

La risposta è no. L'**art. 2051 c.c.** non si supera provando semplicemente l'assenza di colpa. Occorre provare il caso fortuito. Questo mostra che la fattispecie non è costruita come semplice responsabilità per colpa ordinaria.

Mini-sintesi

Le fattispecie speciali degli artt. 2049-2054 c.c. allocano il rischio su chi organizza l'attività, controlla la cosa, possiede l'animale, mantiene l'edificio o governa la circolazione del veicolo. Esse rafforzano la tutela del danneggiato e incentivano la prevenzione.

MODULO VI

Prodotto difettoso, provider, risarcimento, danni punitivi e differenze con la responsabilità contrattuale

Tempo orientativo

50 minuti

L'ultimo modulo serve a chiudere la lezione guardando alla responsabilità civile contemporanea e poi tornando alla distinzione sistematica con la responsabilità contrattuale.

Partiamo dalla responsabilità da prodotto difettoso.

La responsabilità da prodotto difettoso nasce dall'esigenza di proteggere il consumatore in un mercato industriale e tecnologico. Il consumatore spesso non conosce il produttore, non partecipa al processo

produttivo, non è in grado di provare la colpa dell'impresa, non può ricostruire le scelte tecniche, industriali e organizzative che hanno generato il difetto.

Per questo il diritto speciale sposta l'attenzione su tre elementi: prodotto, difetto, nesso causale con il danno.

Nel diritto italiano il riferimento principale è il Codice del consumo, **d.lgs. 206/2005**, artt. 114 ss. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del prodotto. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere, tenuto conto di tutte le circostanze.

Nota di aggiornamento. Sul piano europeo, la **Direttiva (UE) 2024/2853** ha rinnovato la disciplina della responsabilità per prodotti difettosi e sostituirà il quadro della direttiva 85/374/CEE: il recepimento nazionale è previsto entro il 9 dicembre 2026 e le nuove regole si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio da quella data. Per la presente lezione, quindi, il perno operativo resta il Codice del consumo; l'aggiornamento europeo serve a capire la direzione del sistema, specie per software, prodotti digitali e beni interconnessi.

Esempio: un elettrodomestico, usato normalmente, prende fuoco per un difetto di fabbricazione e danneggia l'abitazione. Il problema non è anzitutto provare che l'operaio o il dirigente abbiano agito con colpa. Il problema è verificare se il prodotto fosse difettoso, se il danno si sia verificato e se esista nesso causale.

La responsabilità da prodotto difettoso mostra bene l'evoluzione della responsabilità civile: dal fatto individuale al rischio della produzione di massa.

Oggi questo tema si complica ulteriormente con i prodotti digitali, i software, gli aggiornamenti, l'intelligenza artificiale, i beni interconnessi. Il danno può non derivare più soltanto da una vite difettosa o da un materiale scadente, ma da un errore informatico, da un difetto di aggiornamento, da una vulnerabilità digitale.

Passiamo ai provider Internet.

I provider sono i fornitori di servizi della società dell'informazione: soggetti che consentono accesso, trasmissione, memorizzazione o organizzazione di contenuti in rete.

La disciplina europea, recepita in Italia con il **d.lgs. 70/2003**, ha previsto regimi di responsabilità differenziati per mere conduit, caching e hosting. L'idea di base era evitare che chi svolge un ruolo puramente tecnico, automatico e passivo fosse gravato da un obbligo generale di controllo preventivo su tutti i contenuti.

Nota di aggiornamento. Il quadro deve oggi essere coordinato con il **Regolamento (UE) 2022/2065**, Digital Services Act, che mantiene il divieto di obblighi generali di sorveglianza, ma rafforza gli obblighi di diligenza, trasparenza, segnalazione e intervento dei servizi intermediari, soprattutto per i servizi di hosting e le piattaforme online.

Tuttavia, la posizione del provider non è sempre neutrale. Quanto più il gestore interviene sui contenuti, li organizza, li promuove, li indicizza, li seleziona, ne trae vantaggio secondo logiche non meramente tecniche, tanto più può porsi un problema di responsabilità.

Esempio: una piattaforma che ospita contenuti caricati dagli utenti non è automaticamente responsabile per qualunque illecito commesso da chi carica un contenuto. Ma se viene a conoscenza dell'illiceità e non interviene nei casi dovuti, o se svolge un ruolo attivo nella gestione dei contenuti, la sua posizione può mutare.

Questo passaggio è utile perché mostra agli studenti la vitalità dell'**art. 2043 c.c.** e delle discipline speciali: la responsabilità civile non vive soltanto nel mondo fisico, ma anche nello spazio digitale.

Veniamo ora al risarcimento del danno.

Il risarcimento può avvenire per equivalente o in forma specifica.

Il risarcimento per equivalente consiste nel pagamento di una somma di denaro. È la forma più frequente. Il denaro sostituisce economicamente il pregiudizio subito.

La reintegrazione in forma specifica è disciplinata dall'**art. 2058 c.c.** Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica quando sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Esempio: se un muro viene danneggiato, può essere possibile ordinarne il ripristino. Se però il ripristino materiale comporta costi enormemente sproporzionati rispetto all'interesse del danneggiato, il giudice può preferire il risarcimento per equivalente.

L'**art. 2056 c.c.** richiama, per la valutazione dei danni, gli artt. 1223, 1226 e 1227 c.c.

L'**art. 1223 c.c.** individua danno emergente e lucro cessante.

L'**art. 1226 c.c.** consente la liquidazione equitativa quando il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare.

L'**art. 1227 c.c.** disciplina il concorso del danneggiato e il dovere di evitare l'aggravamento del danno.

In materia extracontrattuale, il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Occorre poi menzionare la *compensatio lucri cum damno*.

Questa espressione indica il problema dei vantaggi che il danneggiato riceve in conseguenza dello stesso fatto dannoso. Se dall'illecito derivano non solo pregiudizi ma anche vantaggi patrimoniali causalmente collegati, occorre evitare che il risarcimento diventi fonte di arricchimento.

La funzione del risarcimento è riparare, non arricchire. Naturalmente non ogni vantaggio elimina o riduce il danno. Occorre verificare il titolo, la funzione e il collegamento causale del beneficio.

Passiamo ai danni punitivi.

Nel sistema italiano, la responsabilità civile è tradizionalmente compensativa, non punitiva. Il risarcimento serve a riparare il danno, non a punire il danneggiante.

Tuttavia, questa affermazione va aggiornata. La responsabilità civile può svolgere anche funzioni preventive, deterrenti e in alcune ipotesi sanzionatorie. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16601/2017, hanno affermato che non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano una funzione anche sanzionatoria della responsabilità civile, purché vi sia una base legislativa.

Il punto è il principio di legalità. Prestazioni patrimoniali con funzione punitiva non possono essere create liberamente dal giudice caso per caso. Occorre una previsione normativa sufficientemente determinata, coerente con l'**art. 23 Cost.**

Formula da ricordare agli studenti: il risarcimento civile italiano non è ordinariamente punitivo; può avere componenti deterrenti o sanzionatorie solo nei limiti in cui l'ordinamento lo consenta.

Chiudiamo con le differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Questa chiusura è fondamentale perché consente di collegare la lezione alla precedente parte sulle obbligazioni.

Prima differenza: il fondamento.

La responsabilità contrattuale nasce dall'inadempimento di un'obbligazione preesistente. Norma centrale: **art. 1218 c.c.**

La responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione del dovere generale di non cagionare ad altri un danno ingiusto. Norma centrale: **art. 2043 c.c.**

Seconda differenza: l'onere della prova.

Nella responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve provare fatto, danno ingiusto, nesso causale, imputabilità, dolo o colpa, salvo regole speciali.

Nella responsabilità contrattuale, il creditore deve provare il titolo e allegare l'inadempimento; il debitore deve provare l'adempimento o che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile.

Questo rende spesso la responsabilità contrattuale più favorevole al danneggiato sul piano probatorio.

Terza differenza: il danno prevedibile.

Nella responsabilità contrattuale, l'**art. 1225 c.c.** stabilisce che, se l'inadempimento non dipende da dolo, il risarcimento è limitato al danno prevedibile nel tempo in cui è sorta l'obbligazione.

Nella responsabilità extracontrattuale, l'**art. 2056 c.c.** non richiama l'**art. 1225 c.c.** Pertanto la prevedibilità non opera come identico limite.

Quarta differenza: la prescrizione.

L'azione di responsabilità contrattuale si prescrive di regola in dieci anni, ai sensi dell'**art. 2946 c.c.**

L'azione di responsabilità extracontrattuale si prescrive di regola in cinque anni, ai sensi dell'**art. 2947 c.c.**

Il termine è di due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie. Se il fatto è previsto dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Quinta differenza: possibile concorso.

Una stessa vicenda può talvolta integrare sia responsabilità contrattuale sia responsabilità extracontrattuale.

Esempio: un paziente subisce un danno in una struttura sanitaria. Può venire in rilievo un rapporto contrattuale o da contatto sociale, ma possono anche emergere profili extracontrattuali, a seconda dei soggetti coinvolti e della disciplina applicabile.

Esempio: un trasportato subisce danni durante il trasporto. Può invocare il contratto di trasporto, ma in astratto il fatto lesivo può presentare anche profili aquiliani.

La qualificazione non è nominalistica. Cambiano prova, prescrizione, danni risarcibili e strategia processuale.

Chiusura Della Lezione

La responsabilità extracontrattuale è uno dei luoghi più dinamici del diritto privato.

Parte da una norma breve, l'**art. 2043 c.c.**, ma si espande in molte direzioni: danno alla persona, danno patrimoniale, danno non patrimoniale, perdita di chance, responsabilità per fatto altrui, responsabilità da cose, attività pericolose, circolazione stradale, prodotto difettoso, Internet, piattaforme digitali.

Il suo compito non è risarcire ogni sofferenza, né trasformare ogni conflitto sociale in causa civile. Il suo compito è selezionare i danni giuridicamente ingiusti e allocarne il costo secondo criteri di imputazione coerenti con il sistema.

La domanda finale che lo studente deve portare con sé è questa: davanti a un danno, non bisogna chiedersi soltanto "chi ha subito un pregiudizio?", ma anche "quale interesse è stato leso?", "quella lesione è ingiusta?", "chi controllava la fonte del rischio?", "quale norma consente di trasferire il costo del danno su un altro soggetto?", "quale prova deve essere fornita?".

Solo così la responsabilità civile smette di essere un elenco di articoli e diventa uno strumento di ragionamento giuridico.

Domande finali di verifica

1. Perché si dice che l'illecito civile è atipico?
2. Qual è la differenza tra danno-evento e danno-conseguenza?
3. Che cosa significa danno ingiusto?
4. La lesione di un interesse legittimo può essere risarcita?
5. Che cos'è la perdita di chance?
6. Qual è la differenza tra legittima difesa e stato di necessità?
7. Che cosa distingue danno patrimoniale e danno non patrimoniale?
8. Perché il danno non patrimoniale è considerato categoria unitaria?
9. Che differenza c'è tra causalità materiale e causalità giuridica?
10. Come opera l'art. 2055 c.c. in caso di concorso di responsabili?
11. Come opera l'art. 1227 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c.?
12. Che cos'è la capacità naturale ai sensi dell'art. 2046 c.c.?
13. Qual è la differenza tra dolo e colpa?
14. In che cosa consiste la responsabilità del sorvegliante ex art. 2047 c.c.?
15. Come opera la responsabilità dei genitori e dei precettori ex art. 2048 c.c.?
16. Qual è la ratio dell'art. 2049 c.c.?
17. Che prova liberatoria richiede l'art. 2050 c.c.?
18. Che cosa deve provare il custode per liberarsi ex art. 2051 c.c.?
19. Qual è la disciplina essenziale della responsabilità da circolazione dei veicoli?
20. Quali sono le principali differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?

Mini-casi

Caso 1 - Pavimento bagnato

In un supermercato, un cliente scivola su una chiazza d'acqua presente nel corridoio e si frattura un polso. Il supermercato sostiene che nessun dipendente aveva visto la chiazza.

Domande: si applica l'art. 2043 c.c. o l'art. 2051 c.c.? Chi è il custode? Che cosa deve provare il danneggiato? Che cosa deve provare il supermercato per liberarsi?

Caso 2 - Cane fuggito

Un cane scappa dal giardino e morde un passante. Il proprietario afferma che il cancello era stato aperto da ignoti.

Domande: si applica l'**art. 2052 c.c.**? È sufficiente dire che il cane era normalmente mansueto? Che cosa può integrare caso fortuito?

Caso 3 - Concorso stradale

Un'auto procede oltre il limite di velocità. Un pedone attraversa fuori dalle strisce guardando il telefono. L'auto lo investe.

Domande: si applica l'**art. 2054 c.c.**? Può rilevare il concorso del danneggiato? Come opera l'**art. 1227 c.c.**?

Caso 4 - Studente ferito a scuola

Durante la ricreazione, uno studente cade correndo nel corridoio e si ferisce. I genitori agiscono contro la scuola.

Domande: la responsabilità è necessariamente extracontrattuale? Può venire in rilievo il contatto sociale? Chi deve provare che cosa?

Caso 5 - Prodotto difettoso

Un frullatore nuovo, usato secondo le istruzioni, esplode e ferisce l'acquirente.

Domande: è necessario provare la colpa del produttore? Che cosa deve provare il danneggiato? Che cosa significa prodotto difettoso?